

**REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE**  
**Norme integrative particolari per la gestione del materiale vegetale**  
**derivante da attività agricole e di manutenzione di orti e giardini e**  
**sulla gestione delle siepi**

***art. 1 Normativa di riferimento***

- 1 - Le seguenti norme regolamentari hanno fondamento legislativo nella L.R. 02/04/2014, n. 11, art. 56, per quanto attiene alla gestione del materiale vegetale derivante da attività agricole e di manutenzione di orti e giardini privati, e nel Codice Civile, nel Codice della Strada, nella legislazione in materia edilizia e nel Regolamento di pulizia idraulica su reticolo idrico minore, per quanto attiene alla manutenzione delle siepi.

***art. 2 Definizioni***

- 1 - Si definisce materiale vegetale residuale naturale derivante da attività agricole o di manutenzione di orti e giardini privati, tutto il materiale vegetale derivante da:
  - ⇒ potature od espianti
  - ⇒ cura e manutenzione delle alberature fruttifere per produzione di reddito agricolo
  - ⇒ cura e manutenzione delle siepi, delle alberature da giardino sia fruttifere che ornamentali, delle piante residuali degli orti.
- 2 - Si definiscono siepi le alberature piantumate per costituire un continuum, sia poste a confine della proprietà che interpoderali, aventi le caratteristiche indicate nel Codice Civile.

***art. 3 Premesse***

- 1 - Il presente intervento regolamentare viene redatto al fine di dare indicazioni circa il recupero, smaltimento o riutilizzo dei prodotti vegetali derivanti dalle attività agricole e di manutenzione di orti e giardini per i quali, con l'entrata in vigore della citata L.R. n. 11/2014 e l'esclusione dalla definizione di "rifiuti", vengono meno tali indicazioni.
- 2 - E' sempre consentito il conferimento al C.E.R.D.

***art. 4 Combustione del materiale vegetale***

- 1 - E' consentita la combustione controllata, sul luogo di produzione, di materiale vegetale residuale naturale derivante da attività agricole o di manutenzione di orti e giardini privati, nel rispetto dei limiti fissati nei successivi articoli del presente regolamento.

***art. 5 Materiali dei quali è ammessa la combustione***

- 1 - E' ammessa la combustione dei materiali vegetali derivanti:
  - ⇒ dalla potatura delle viti e degli alberi da frutto;
  - ⇒ dalla potatura delle siepi e degli alberi di parchi e giardini privati;
  - ⇒ dalla potatura delle piante ornamentali e dei residui vegetali degli orti;
  - ⇒ dallo sfalcio delle sterpaglie derivanti da manutenzione sia dei parchi e giardini che dei terreni agricoli.
- 2 - E' vietata la combustione di qualsiasi altro materiale, nonché di materiale legnoso proveniente da altre fonti, in quanto trattasi di materiale classificato come "Rifiuto".

#### **art. 6 Preparazione del materiale per la combustione**

- 1 - Il materiale destinato alla combustione deve essere essiccato ed asciutto per non creare particolari situazioni di fumo.
- 2 - E' esclusa la possibilità di bruciare vegetali verdi o bagnati.

#### **art. 7 Modalità di combustione**

- 1 - La combustione deve avvenire sul luogo di produzione del materiale vegetale. E' esclusa ogni possibilità di trasportare presso terzi il materiale da bruciare.
- 2 - I cumuli di materiale destinati alla combustione non possono superare l'altezza di m. 1,5 né il diametro di m. 2 (circa) e devono essere costantemente controllati fino alla completa combustione del materiale e spegnimento delle braci.
- 3 - Non devono crearsi pericoli o disagi alla viabilità od a terzi per cui in caso di propagarsi di fumo verso la pubblica via o verso le abitazioni private è obbligatorio procedere all'immediato spegnimento del fuoco.
- 4 - La combustione è consentita unicamente in assenza di vento. Al presentarsi di situazioni ventose i cumuli dovranno essere spenti.

#### **art. 8 Orari e distanze da tenere per la combustione dei residui vegetali**

- 1 - La combustione dei residui vegetali non è consentita nei seguenti orari:
  - ⇒ dalle ore 10:00 alle ore 18:00 nel periodo estivo (ora legale)
  - ⇒ dalle ore 10:00 alle ore 16:00 nel periodo invernale (ora solare)
- 2 - La combustione non è possibile ad una distanza minore di:
  - ⇒ m. 10 dalle abitazioni di terzi, strade o strutture pubbliche e private
  - ⇒ m. 50 da fienili, pagliai o strutture pubbliche o private ad alto fattore di infiammabilità.
- 3 - Il terreno su cui si esegue la combustione deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci al fine di evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco; in particolare attorno ai residui da bruciare deve realizzarsi una fascia libera da residui vegetali e limitare il fronte di abbruciamento.

#### **art. 9 Responsabilità**

- 1 - Colui che procede alla combustione dei residui vegetali è responsabile sia che la stessa avvenga nel rispetto del presente Regolamento, sia per eventuali danni provocati a persone o cose a causa della combustione.
- 2 - Il conduttore del fondo è parimenti responsabile a meno che non dimostri che l'accensione e combustione sono avvenute contro la sua volontà.

#### **art. 10 Regolamentazione delle siepi**

- 1 - Le norme di cui ai successivi articoli sono emanate:
  - ⇒ in applicazione dell'art. 892 del Codice Civile, al fine di predisporre e far rispettare le normative sulle distanze e sulla cura delle siepi;
  - ⇒ in applicazione del Codice della Strada che impone all'ente proprietario di regolamentare le siepi e le recinzioni in maniera che le stesse non provochino situazioni di pericolo.
- 2 - Per omogeneità di situazioni di visibilità e controllo dei pericoli derivanti dalla scarsa visibilità provocata da siepi e recinzioni, la piantumazione e manutenzione delle siepi verso la pubblica via vengono trattate con gli stessi parametri delle recinzioni di cui all'art. 39 del vigente Regolamento Edilizio, mentre per le siepi poste a confine tra privati e per le siepi interpoderali vengono ripresi i limiti proposti dal Codice Civile.

#### **art. 11 Distanza dai confini ed altezza delle siepi**

- 1 - Le siepi piantate verso la strada devono avere una distanza minima di almeno 100 cm. dal confine stradale come risulta dai dati catastali o dalla parte superiore (ciglio) di eventuali scoline, fossi od altre strutture per la raccolta e conduzione delle acque meteoriche poste lateralmente alle strade.

- 2 - Le siepi piantate a recinzione dei fondi o delle abitazioni devono avere ed essere mantenute ad una altezza massima di m. 1,50 dal piano campagna.

#### ***art. 12 Norma transitoria***

- 1 - Tutte le situazioni di attuale difformità rispetto alle disposizioni di cui al precedente art. 11, devono essere riportate nella norma prima della primavera 2015 sfruttando i normali periodi tardo autunnali di potature delle siepi.

#### ***art. 13 Manutenzione delle siepi***

- 1 - La manutenzione delle siepi deve essere costantemente effettuata in maniera da non arrecare ostacolo, disturbo o pericolo alla viabilità od alla visibilità di coloro che si immettono nella pubblica via.  
Per questo, tenuto conto della tipicità di ogni singola essenza arborea e del suo sviluppo vegetativo, deve essere effettuata una costante potatura delle siepi.

#### ***art. 14 Sanzioni***

- 1 - Ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, qualora la Legge od altri regolamenti violati non prevedano ulteriori più gravi sanzioni, chiunque procede a combustione di residui vegetali senza rispettare le norme del presente Regolamento è soggetto ad una sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 €.
- 2 - Chiunque procede a combustioni di materiali diversi o di diversa provenienza è soggetto alle sanzioni, anche penali, previste per la bruciatura dei rifiuti dalle Leggi e dal Regolamento Consortile per la gestione dei rifiuti.
- 3 - Chiunque non ottempera alla tenuta delle siepi come previsto dal presente Regolamento è soggetto ad una sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 €, oltre all'eventuale espianto delle siepi piantate a distanze non regolari.
- 4 - La contestazione, la notifica ed il pagamento delle sanzioni amministrative sono soggette alla Legge 24.11.1981, n. 689.

#### ***art. 15 Ricorsi***

- 1 - Il ricorso contro provvedimenti adottati ai sensi del presente Regolamento va presentato al Sindaco del Comune nel termine di giorni 30 dalla contestazione con le modalità previste dalla Legge 24.11.1981, n. 689.

#### ***art. 16 Integrazioni***

- 1 - Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, sostituisce integralmente ed abroga ogni eventuale precedente norma regolamentare comunale in materia.
- 2 - Il Regolamento, derivando da normativa Regionale, si sostituisce ad eventuali contrastanti discipline del Regolamento Consortile per la Gestione dei rifiuti.

#### ***art. 17 Entrata in vigore***

- 1 - Il presente Regolamento adottato dal Consiglio Comunale, entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.